



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:

“Norme relative ai soggetti creditori della Regione e al Codice regionale dei pagamenti.”

di iniziativa dei Consiglieri Regionali:


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni
Per ricevuta
data 3 AGO 2012
firma [Signature]

[Signature] G. NIELE

[Signature] (V. CAPPALDO)

[Signature] (LILIA D'OTTAVI)

[Signature] (ISABELE RATTI)

[Signature] (FRANCESCO BATTISONI)

[Signature] (CARLO DE ROSSI)

[Signature] (ANDREA BERNAUDO)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

“Norme relative ai soggetti creditori della Regione e al Codice regionale dei pagamenti.”

I ritardi nei pagamenti rappresentano una piaga che, in un momento di particolare crisi globale come quello attuale, un Paese moderno non può più permettersi.

E' infatti statisticamente documentato che circa un quarto dei fallimenti delle Società che operano all'interno della Comunità europea, possano essere addebitati ai problemi dovuti ai ritardi nei pagamenti che spesso compromettono i bilanci e la capacità di accesso al credito delle imprese. In maniera particolare nelle transazioni commerciali tra operatori economici ed Amministrazioni pubbliche, la maggior parte dei pagamenti è effettuata più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto sebbene le merci siano state fornite e i servizi prestati.

Proprio per far fronte a questa situazione, in data 16 febbraio 2011, è stata emanata la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che concede agli Stati due anni per adeguare la propria normativa interna a queste disposizioni.

La presente proposta di legge si propone di introdurre, nelle more del recepimento della Direttiva UE da parte dello Stato italiano, alcuni di quegli obblighi legati alla corretta gestione delle Amministrazioni che la norma comunitaria renderà obbligatori. Si tratta di un contributo importante che il Lazio può dare al suo sistema economico che oltre ad essere applicabile alla Regione vale anche per gli enti da essa dipendenti e per le società a totale o prevalente partecipazione regionale.

In questo modo, in attesa del recepimento statale della Direttiva, il Lazio intende porsi come una Regione capace di dare un concreto sostegno alle molte imprese che si trovano a dover attendere, spesso con gravi ripercussioni, le tempistiche eccessivamente lente della macchina amministrativa.

Nel particolare la presente proposta di legge, riprendendo i principi cardine della Direttiva europea 2011/7/UE, che ha modificato precisando ed integrando la direttiva 2000/35/UE, provvede ad indicare termini di pagamento precisi per la Pubblica Amministrazione, azione che rappresenta un primo passo per garantire certezza e stabilità alle imprese che operano sul nostro territorio, concedendo deroghe solo in casi particolari e comunque non superando i sessanta giorni.


Viene altresì istituito il Codice regionale dei pagamenti che contiene tutti gli obblighi a cui sono tenuti, nei confronti dei propri creditori la Regione, gli enti da essa dipendenti e le società a totale o prevalente partecipazione regionale.

E' in un contesto generale di crisi come quello attuale che il Lazio ha come priorità quella di dare certezza alle proprie imprese promuovendo, al contempo, l'efficienza della Pubblica Amministrazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Miele', located in the bottom left corner of the page.

Proposta di legge regionale

“Norme relative ai soggetti creditori della Regione e al Codice regionale dei pagamenti.”

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. ...', located in the bottom left corner of the page.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attesa del recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, individua come prioritaria l'adozione di procedure volte a garantire i propri creditori dagli effetti negativi dei ritardati pagamenti.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale riorganizza le procedure di pagamento per l'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'articolo 4.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. el', located in the bottom left corner of the page.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle transazioni commerciali concluse, successivamente alla data di entrata in vigore della medesima, dalla Regione, dagli enti da essa dipendenti e dalle società a totale o prevalente partecipazione regionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. de'.

Art. 3

(Interessi moratori e termini di pagamento)


1. La Regione e gli enti e le società di cui all'articolo 2, nelle transazioni commerciali in cui sono soggetti debitori, fermo restando il pagamento degli interessi moratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), possono prevedere termini di pagamento superiori a quelli fissati dall'articolo 4, comma 2 del d. lgs. 231/2002, nella misura massima di sessanta giorni di calendario, solo qualora ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. de'.

Art. 4

(Codice regionale dei pagamenti)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, il codice regionale dei pagamenti, contenente gli obblighi a cui sono tenuti nei confronti dei propri creditori la Regione e gli enti e le società di cui all'articolo 2, curandone la più ampia diffusione ed informazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. de'.